

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GAI Emanuela;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per le parti civili l'avv. (OMISSIS) che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

udito per l'imputato l'avv. (OMISSIS), che concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni otto e mesi uno di reclusione quale aumento a titolo di continuazione con i fatti già giudicati con altra sentenza irrevocabile, in relazione ai reati di cui all'articolo 572 c.p., ai danni del coniuge e dei tre figli minori conviventi (capo A), di cui all'articolo 81 c.p., comma 2, articolo 609 bis c.p., ai danni del coniuge (capo B), di cui all'articolo 574 c.p. (capo C) e di cui agli articoli 582, 585 e 576 c.p., ai danni del coniuge (capo D). Fatti commessi in (OMISSIS).

Con la medesima sentenza l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile (OMISSIS) da liquidarsi in separato giudizio con assegnazione di una provvisoria di

Euro 40.000,00 e in favore della parte civile (OMISSIS) liquidati in via definitiva ed equitativa in Euro 15.000,00.

1.1. Alla conferma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello e' pervenuto condividendo la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal Tribunale.

Ha confermato la solidita' del compendio probatorio posto a base della sentenza appellata e la responsabilita' penale dell'imputato fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, corroborate dall'apporto dichiarativo di altri testimoni, nonche' dai referti medici. Sulla scorta di tale elementi probatori la corte distrettuale ha confermato la colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del coniuge, per averla costretta ad un regime di vita vessatorio e umiliante caratterizzato da continue violenze e minacce, ingiurie, condotte violente che avevano cagionato lesioni personali, descritte nel capo D), e nei confronti dei tre figli minori costantemente presenti in occasione delle condotte maltrattanti verso la madre/moglie, con conseguenze negative sul loro sviluppo psichico; al reato di violenza sessuale, nel corso della convivenza durante la quale la persona offesa era stata costretta, sia con la forza che con minaccia, ad avere rapporti sessuali completi con l'imputato; e al reato di sottrazione di minori per avere condotto, ad insaputa della donna, i figli minori in Pakistan presso i propri famigliari.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla violazione dell'articolo 192 c.p.p. e all'affermazione della responsabilita' penale dell'imputato. La corte territoriale a fronte delle doglianze difensive che avevano evidenziato quantomeno la parziale inattendibilita' della persona offesa, non avrebbe risposto e approfondito il tema della credibilita' e cosi' avrebbe confermato il giudizio di attendibilita' della stessa senza sciogliere il dubbio che le predette dichiarazioni accusatorie non corrispondessero all'effettiva vicenda, ovvero potessero essere state amplificate dalla presa di consapevolezza di costei rispetto alla propria emancipazione.

A fronte di una unione, non gia' frutto di una libera scelta, secondo le tradizioni culturali del paese di origine dei coniugi, seguita dal trasferimento in Italia della persona offesa per ricongiungimento con il coniuge nel 2012, e dal mutato clima in cui si sarebbe venuta a trovare, la corte territoriale non avrebbe valutato la "variabile culturale", ovvero, secondo la prospettazione difensiva, la circostanza che l'istanza di emancipazione della donna avrebbe potuto influire nella decisione di denunciare il coniuge. Al pari non avrebbe valutato, la corte distrettuale, il motivo di astio tra l'imputato e il cognato al quale attribuiva la causa della distruzione della famiglia. La Corte d'appello non avrebbe, in definitiva, operato un attento vaglio dell'attendibilita' della persona offesa, oltre tutto costituita parte civile che aveva precisi interessi, tra cui la pretesa economica soddisfatta dal risarcimento dei danni, le dichiarazioni della quale non hanno trovato significativi riscontri oggettivi non potendo ritenersi tali quelli indicati dalla sentenza impugnata a pag. 10.

2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 609 bis c.p.p., con particolare riferimento all'accertamento dell'elemento costitutivo della costrizione, ovvero del mancato consenso al rapporto sessuale.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale per costrizione e/o assenza di consenso, senza valutare, ai fini della

configurazione della condotta, "il modo, il costume, la prassi seguita dalle parti in causa per accingersi al rapporto sessuale, specie quando esse siano legate da un matrimonio combinato dalla famiglia". In altri termini la corte territoriale non avrebbe valutato i fatti alla luce della "variabile culturale", in un contesto nel quale la persona offesa non aveva raccontato le violenze sessuali nella prima denuncia, ma solo in un momento successivo a seguito di specifica domanda di un operatore, ritardo illogicamente giustificato in ragione del carattere riservato della donna.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all'affermazione della responsabilita' penale per il reato di cui all'articolo 572 c.p., fondato unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa la cui attendibilita' e' gia' stata oggetto di censura (cfr. par. 2.1.).

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all'affermazione della responsabilita' penale per il reato di cui all'articolo 574 c.p., erronea interpretazione della L. 31 maggio 2015, n. 218, articolo 36, (in realta' L. 31 maggio 1995, n. 218). Argomenta il ricorrente l'erronea interpretazione della norma di diritto internazionale privato e segnatamente della L. n. 218 del 2015, articolo 36, secondo cui i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilita' genitoriale, sono regolate dalla legge nazionale del figlio, legge che doveva essere individuata nel diritto pakistano che attribuisce al padre la facolta' di scegliere il trasferimento dei figli nel proprio paese di origine, e il vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile i principi sanciti dalla convenzione dell' (OMISSIS) del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva con L. n. 64 del 1994, che individua la legge applicabile in quella del luogo ove il minore ha la sua abituale residenza, l'Italia, norma non applicabile dovendo trovare applicazione la regola stabilita dall'articolo 36 cit. e non potendo trovare applicazione il successivo articolo 36 bis introdotto in epoca posteriore ai fatti.

2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e in violazione dell'articolo 133 c.p., a fronte di una pena severa, superiore al medio edittale senza congrua motivazione, non rispettosa della funzione rieducativa della pena. Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata e' censurata sotto il profilo della omessa valutazione del contesto culturale di provenienza delle persone coinvolte nella vicenda e della minore rimproverabilita' delle condotte in questione.

Hanno presentato memorie scritte le parti civili (OMISSIS), il (OMISSIS) e (OMISSIS) con le quali hanno chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato e la condanna del medesimo alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado di giudizio.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza e va, pertanto, rigettato.

Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicche' e' possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni e' ammissibile, nel caso in esame, per avere la corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed aver esaminato le censure svolte.

Quanto alla violazione di legge di cui all'articolo 192 c.p.p., dedotta nel primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilita' della persona offesa dal reato e' una questione di fatto, rispetto alla quale non puo' prospettarsi la violazione della legge processuale, essendo riconducibile la stessa nell'alveo del vizio di motivazione, e pertanto la valutazione dell'attendibilita' della persona offesa puo' essere esaminata, in sede di legittimita' entro i limiti dell'illogicita', contraddittorietà e carenza della motivazione (Sez. 2. N. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575).

E' pacifica affermazione, nella giurisprudenza, soprattutto allorché la testimonianza della persona offesa sia la principale - se non esclusiva - fonte del convincimento del giudice, che il giudizio di attendibilita', essendo di tipo fattuale, ossia di merito, non e' sindacabile in sede di legittimita', allorché il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciche', Rv. 262948; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli, Rv. 235578). In definitiva, l'attendibilita' di un teste e' una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non puo' essere rivalutata in sede di legittimita', salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, illogicita' o carenze argomentative, che con riguardo al caso concreto non si rinvergono.

5. Tutto cio' premesso, la Corte d'appello, in continuita' con la sentenza del tribunale, ha confermato il positivo giudizio di attendibilita' della persona offesa, costituita parte civile, ripercorrendo le ragioni della decisione di costei di denunciare il marito e valutando il contenuto dichiarativo alla luce della situazione personale e familiare della donna di nazionalita' pakistana che, trasferitasi in Italia nel 2012, non riusciva ad avere contatti con il mondo esterno, vivendo isolata da questo per decisione del marito (significativa al riguardo e' la circostanza, tra le altre indicate a pag. 8, che l'uomo aveva revocato l'iscrizione della moglie ad un corso di lingua italiana). Tale situazione di isolamento e di fragilita' psicologica giustificava, secondo i giudici del merito, il ritardo nella proposizione delle denunce, nonostante costei avesse fatto ricorso, piu' volte, alle cure mediche in pronto soccorso, in conseguenza delle condotte violente del marito, tant'e' che in occasione dell'accesso in pronto soccorso del 30/06/2012, riferiva di non volere denunciare il marito, circostanza da cui i giudici del merito hanno tratto la conclusione dell'assenza di intenti vendicativi e/o ritorsivi o di perseguimento di fini economici. Anche il ritardo nella denuncia di avere subito violenze sessuali e' stato ritenuto coerente con il contesto socio-familiare in cui sono maturati i fatti di reato.

Quanto al contenuto delle dichiarazioni, la sentenza impugnata da' atto che la donna aveva raccontato di avere subito, durante la convivenza in Italia, condotte di maltrattamento, sia fisiche, come attestate dai referti medici in atti, che psichiche conseguenti a condotte vessatorie e umilianti, dirette ad instaurare uno stile di vita, anche nei confronti dei tre figli minori, improntato a sofferenze e umiliazioni, di essere stata costretta a rapporti sessuali con violenza e, comunque, in assenza di consenso. La medesima la sentenza da' poi atto dei plurimi riscontri testimoniali e documentali che ne confermano il pieno giudizio di attendibilita'.

Oltre ai gia' menzionati referti medici, che fondano anche la contestazione del reato di lesioni personali di cui al capo D), la sentenza impugnata evidenzia plurimi elementi di conferma della attendibilita' costituiti dalle dichiarazioni rese dalla sorella e dal cognato, dai vicini di casa e, da ultimo, dagli agenti di polizia municipale a cui, nel settembre 2012, la donna aveva chiesto aiuto

dopo essere stata allontanata da casa, e dall'annotazione dei c.c. del 20/02/2013, che attesta che la donna si era recata in caserma con il figlio piu' piccolo, accompagnata da un vicino di casa che l'aveva trovata piangente fuori casa, ed era stata indirizzata al (OMISSIS) ed infine, dalle dichiarazioni rese dall'assistente sociale che dal giugno 2013, allorché era scappata di casa, aveva preso in carico la vittima.

Ritiene il collegio che il discorso giustificativo delle concordi sentenze di merito, fondato sulla ricostruzione operata da quei giudici (e qui non piu' discutibile) sia sorretto da congrua e diffusa motivazione.

Ora il ricorrente lamenta che nel positivo giudizio di attendibilita' i giudici del merito non abbiano tenuto conto che la donna, nel quadro di un percorso di emancipazione in un paese con diversa cultura rispetto a quello di origine, abbia narrato i fatti in modo "amplificato".

A parte la genericita' della censura, dal momento che non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, non indicando neppure quale parte del narrato sia stato amplificato e non corrisponda ai fatti accaduti, la censura si risolve in un'affermazione di principio che non puo' essere condivisa ed anzi si pone fuori dal consolidato indirizzo interpretativo in tema di valutazione dell'attendibilita' della persona offesa.

In tale ambito, su un piano generale, deve ribadirsi che il positivo giudizio di attendibilita' della persona offesa vittima dei reati in materia sessuale, e' una questione di fatto all'esito della valutazione della situazione concreta, nell'ambito della quale possono assumere rilievo le condizioni personali, ambientali e culturali, e che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non puo' essere rivalutata in sede di legittimita', salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, illogicita' o carenze argomentative, che con riguardo al caso concreto non si rinvengono.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha compiutamente valutato, al fine del positivo giudizio di attendibilita', la situazione personale della persona offesa che, a seguito di trasferimento in Italia dal Pakistan, viveva in contesto culturale profondamente diverso rispetto a quello del paese di origine, improntato, nei rapporti familiari, all'uguaglianza dei coniugi, alla reciproca solidarieta', al divieto di qualsiasi forma di sottomissione e di violenza nel rapporto intrafamigliare, e in tale mutato contesto riti attet³ era maturata la decisione di reagire a fronte dei comportamenti violenti dell'uomo, circostanze valutate, dai giudici di merito, sia con riferimento alla genesi della propalazione delle accuse e al percorso progressivo di disvelamento dei fatti, sia con riguardo all'assenza di intenti ritorsivi e/o di rivendicazione economica, con motivazione che e' immune da rilievi di illogicita' sindacabili in questa sede.

L'aver assimilato i valori di rispetto reciproco, uguaglianza dei coniugi e reciproca solidarieta' familiare, propri dell'ordinamento costituzionale italiano, ove si era trovata a vivere, non fa certo venire meno, ma al massimo rafforza ulteriormente, l'attendibilita' complessiva di chi, presa coscienza di quei valori, confronta con essi la sua situazione personale derivante dalle tradizioni culturali del paese di origine, e giunge a rifiutarli attraverso un percorso di assimilazione culturale.

6. Il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla prova dell'elemento costitutivo del reato di violenza sessuale, e', parimenti, infondato.

Sotto un primo profilo la censura non coglie nel segno dal momento che la sentenza impugnata (pag. 15) ha evidenziato che la donna aveva raccontato che il marito la costringeva ad avere rapporti sessuali a cui non sempre reagiva per paura di prendere ancora botte, e quando reagiva non riusciva

a contrastare la sua forza. Certamente integrata e' la condotta di violenza sessuale con costrizione mediante violenza.

Questa Corte ha in piu' occasioni affermato che ai fini della configurabilita' del reato di violenza sessuale, e' sufficiente qualsiasi forma di costringimento psicofisico idoneo ad incidere sull'altrui liberta' di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario ne' l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, e ne' la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l'agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest'ultima al compimento di atti sessuali (Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018, R., Rv. 275947 - 01Sez. 3, n. 39865 del 17/02/2015, Rv. 264788).

Infatti, oltre alla costrizione fisica, l'idoneita' della violenza o della minaccia a coartare la volonta' della vittima nei reati di violenza sessuale va esaminata non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendo conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva. Anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, puo' esser sufficiente ad integrare, senza neppure necessita' di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza (Sez. 3, n. 14085 del 24/01/2013, R., Rv. 255022; Sez. 3, n. 1911 del 22/12/1999, Gubbi, Rv. 215695).

Nel caso in esame, in coerenza con il principio appena ricordato, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, e con logica motivazione, ha positivamente argomentato la condotta di costrizione mediante violenza, rispetto alla quale il tema del rilievo del consenso al compimento dell'atto sessuale da valutarsi secondo, nuovamente, il contesto culturale del paese di provenienza, non puo' trovare ingresso.

Quanto, al profilo di censura sulla congruita' della motivazione in punto consenso/dissenso della donna al compimento dei rapporti sessuali con il coniuge, deve rammentarsi che, nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni, il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale (Sez. 3, n. 25727 del 24/02/2004. Guzzardi, Rv. 228687), sicche' la manifestazione del dissenso, che puo' essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volonta' e puo' intervenire in itinere, esclude la liceita' del compimento dell'atto sessuale.

Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione osservando a pag. 15, osservando che la donna, allorché non riusciva a contrastare il marito, piangeva e girava il volto, manifestazione inequivoca di dissenso, non essendo praticabile ogni altra diversa valutazione di tali elementi sulla scorta del diverso approccio al rapporto sessuale secondo le tradizioni del paese di origine.

La liberta' sessuale, quale espressione della personalita' dell'individuo che riceve tutela nella proclamazione della inviolabilita' assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale, come prevede l'articolo 2 Cost., e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario secondo l'articolo 3 Cost., comma 2, comporta la liberta' di disporre del proprio corpo a fini sessuali in modo assoluto e incondizionato che non incontra limiti derivanti dal diverso contesto culturale.

Questa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, e qui occorre ribadire, che quando oggetto di giudizio sono reati che ledono i diritti fondamentali dell'uomo (quali l'integrita' fisica, la liberta'

sessuale), non v'è ingresso, nel sistema penale, alla valutazione delle diversità culturali quali limiti al fatto di rilevanza penale nell'ordinamento giuridico. Si è chiarito, in modo netto, che "nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell'uomo garantiti e i beni a essi collegati tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino" (Sez. 3, n. 29613 del 29/01/2018, non mass. vedi anche Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265187; Sez. 3, n. 53135 del 31/05/2017 Rv. 272112).

La "difesa culturale" deve essere, pertanto, ritenuta recessiva nei casi in cui il bene giuridico leso o messo in pericolo sia oggetto di tutela quale diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'articolo 2 Cost., e inidonea a esonerare l'imputato dalla responsabilità e ciò in quanto la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo costituisce un limite anche per chi ha scelto di stabilirsi in questo Paese.

In conclusione, i diritti costituzionali sono riconosciuti indipendentemente dall'adesione individuale o collettiva, o dal consenso che producono in termini quantitativi. Sono riconosciuti in quanto strumento di garanzia per tutti, e, in tale ambito, al giudice costituzionale è attribuito il potere di sorvegliare la produzione normativa in contrasto con essi e al giudice ordinario compete il compito, nel bilanciamento tra questi e le libertà dei singoli individui, di perseguire tale garanzia.

7. L'infondatezza del terzo motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di maltrattamenti fondato sulle dichiarazioni della persona offesa di cui si censura l'attendibilità, deriva dal rigetto del primo motivo di ricorso con cui si è respinta la questione della verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Anche in relazione alla contestazione di maltrattamenti in famiglia la sentenza impugnata è adeguatamente e correttamente motivata laddove da atto del clima di vita vessatorio e umiliante a cui era costretta la donna e i suoi tre figli minori, connotato anche da vere e proprie condotte violente che avevano cagionato lesioni personali, documentate dai certificati medici prodotti.

8. Il quarto motivo di ricorso è parimenti infondato.

Deve premettersi che, risulta accertato in punto di fatto e non contestato, che l'imputato, in data 21 giugno 2013, si era imbarcato con i tre figli minori, all'insaputa della madre, su un aereo con destinazione verso il Pakistan, i minori erano poi rientrati in Italia solo il 27 giugno 2014, e sulla scorta di ciò era stato condannato per il reato di cui all'articolo 574 c.p..

La difesa solleva, nuovamente, la questione dedotta nei motivi di appello secondo cui non sarebbe configurabile il reato di sottrazione di minori, sul rilievo che non vi sarebbe stata alcuna illegittima sottrazione dei figli minori all'esercizio della potestà genitoriale della madre, in applicazione della norma che disciplina i rapporti familiari, ivi compresi i rapporti genitori e figli, in forza del richiamo della norma di diritto internazionale privato di cui alla L. n. 218 del 2015, articolo 36, che dispone che questi siano regolati dalla legge di nazionalità del figlio e, dunque, dal diritto pakistano che riserva al padre ogni decisione che riguarda i figli.

La corte territoriale, dopo avere premesso che sarebbe stata più corretta la contestazione del reato di cui all'articolo 574 bis c.p., perché contiene il riferimento al trasferimento e trattenimento del minore all'estero, ha respinto la questione sollevata dalla difesa, ritenendo applicabile la disciplina

dell'articolo 3 della Convenzione dell' (OMISSIS) del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 64 del 1994, che individua nella legge del luogo di residenza del minore immediatamente prima del suo trasferimento, la disciplina applicabile.

Pertanto, dovendo trovare applicazione la legge italiana, in quanto i minori erano residenti in Italia prima del loro trasferimento in Pakistan, il trasferimento di costoro e il loro trattenimento all'estero era avvenuto impedendo l'esercizio delle prerogative e della responsabilita' genitoriale della madre, tenuto conto che la legge italiana affida ad entrambi i genitori l'esercizio e pertanto era integrato il reato contestato.

La difesa ripropone la questione argomentando che secondo la L. Italiana n. 218 del 2015, articolo 36, la responsabilita' genitoriale e' regolata dalla legge nazionale del figlio, e, stante il chiaro richiamo dell'articolo 36, il padre, secondo la legge pakistana, aveva piena facolta' di trasferire, nel proprio paese di origine, i figli minori. L'imputato avrebbe esercitato la sua prerogativa di trasferire i figli minori nel loro paese di origine, la sua condotta non avrebbe impedito l'esercizio della potesta' genitoriale della madre perche' inesistente, da cui l'insussistenza del reato di sottrazione di minorenni.

La censura e' infondata.

A parte l'erroneo riferimento della data della L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), non 2015, osserva il Collegio che le norme di diritto internazionale ivi contenute, tra cui il citato articolo 36 (articolo 36 Rapporti tra genitori e figli), sono dirette ad individuare la legge applicabile nel proprio ambito di disciplina ovvero nei rapporti tra i privati.

Nel caso in esame, devono trovare applicazione, come correttamente indicato dai giudici del merito, i principi sanciti dalla Convenzione dell' (OMISSIS) del 25 ottobre 1980, dettata proprio per la disciplina della sottrazione dei minori, resa esecutiva con L. n. 64 del 1994, che, all'articolo 3, individua quando il trasferimento o il mancato rientro di un minore e' ritenuto illecito e cioe' quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro.

Dunque, in ragione della residenza in Italia dei minori trasferiti all'estero, e tenuto conto che la legge italiana attribuisce la responsabilita' genitoriale ad entrambi i coniugi, il loro trasferimento e' avvenuto impedendo l'esercizio di tale responsabilita' alla madre, che era rimasta all'oscuro del trasferimento, avvenuto a sua insaputa ed e' integrata la condotta di reato di cui all'articolo 574 c.p., che punisce la condotta di un genitore che, contro la volonta' dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della potesta' genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora (Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, G., Rv. 273545 - 01).

9. Il motivo sul trattamento sanzionatorio e' anch'esso infondato.

Nell'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena, ai sensi dell'articolo 133 c.p., i giudici del merito sono pervenuti alla pena come indicata, quale aumento per la continuazione per il reato di tentato omicidio ai danni del cognato, all'esito di una valutazione della gravita' dei fatti commessi, della gravita' del danno cagionato nei confronti della moglie e dei figli minori in tenera eta', e della personalita' criminale dell'imputato che, si legge a pag. 18, per rabbia e per mancata accettazione delle conseguenze delle sue condotte violente, e' giunto a tentare di uccidere il

cognato, reo di avere ospitato la moglie quando era fuggita da casa, non dimostrando di avere neppure compreso la gravita' dei fatti di cui si era reso autore. L'oggettiva gravita' dei fatti commessi, piano di valutazione che i giudici del merito hanno ritenuto nettamente distinto da una valutazione dei fatti secondo canoni culturali del soggetto agente che non poteva avere ingresso, e la circostanza che il soggetto viveva e lavorava da oltre un ventennio in Italia, sicche' aveva di certo acquisito il principio giuridico dell'integrita' della persona, sono stati giudicati elementi per confermare la severa misura della pena inflitta in primo grado giustificata sulla scorta degli elementi tratti dall'articolo 133 c.p.. Motivazione congrua e che non presenta profili di illogicit  che possono essere sindacati in questa sede.

10. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

L'imputato deve poi essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS), ai sensi dell'articolo 541 c.p.p., disponendone il pagamento in favore dello Stato, mentre spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 83, (inf. provv. S.U. udienza del 26/09/2019), e della parte civile (OMISSIS) che si liquida in Euro 3.500,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche' alla rifusione delle spese della parte civile (OMISSIS), di cui si dispone in pagamento in favore dello Stato e della parte civile (OMISSIS) che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.